ESENTEDA PROMTPATIONE
 r. 13 Yas in B - N. S MARERA: RHOLAKIA

## IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

## LACORTESUPREMADICASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott.Marco Pivetti

Dott. Biagio Virgilio

Dott.Antonio Greco

Dott. Francesco Terrusi

Dott. Roberta Crucitti

Presidente

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere rel.

Oggetto

Iva-iperf Appilicazione parametri R.G.N.7134/07
cron. 5852

Rep.

Ud. 23.10 .2012
ha pronunciato la seguente:

## S E N T E N Z A

sul ricorso iscritto al $\mathrm{n} .7134 / 07$ proposto da:

domiciliati in Roma, via G.Ferrari $n .3$ presso lo studio dell'Avv.Marco Vincenti, rappresentati e difesi per procura in calce al ricorso dall'Avv.Stefano Dalla Verita.


AGENZIA delle ENTRATE, in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n.l2 presso gli Uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende.

```
avverso la sentenza n.146/18/2005 della Commissipne
Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna, depositata il
17.1.2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 23.10.2012 dal Consigliere Dott.Roberta
Crucitti;
udito per il ricorrente l'Avv.Marco Vincenti per
delega;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale dott.Sergio Del Core che ha concluso per
per il rigetto del ricorso.
```

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.

L'Agenzia dell'Entrate-Ufficio di Bologna, con avviso di accertamento, notificato il 19.12.2001, provvedeva a rettificare la dichiarazione dei redditi presentata da L S per l'anno di imposta 1996.

In particolare, la rettifica riguardava la voce relativa al reddito di lavoro autonomo dichiarato dal contribuente che veniva rideterminato a seguito della rilevata non congruità dei ricavi riportati in dichiarazione rispetto a quelli risultanti dall'applicazione dei parametri previsti dall'art.3, comma 181, della legge 549/95.

Il contribuente S A, coniuge responsabile in solido ex art. 17 della legge 13.4.1977 n.114,


```
Secondo la prospettazione difensiva la commissione
Tributaria Regionale, nel ritenere la legittimità dei
parametri previsti dall'indicato D.P.M.C. avrebbe fatto
riferimento unicamente ad una pronuncia di questa
Corte, pronunciata in diversa materia (legittimità di
accertamento induttivo basato su percentuali di
ricaricol, omettendo sostanzialmente di pronunciare
sulla questione dedotta della illegittimità dei DPMC in
quanto adottati nella carenza del parere del consiglio
di Stato come previsto dall'art. 17 della legge n. 400
del 1998.
1.1 Il motivo attinente al vizio motivazionale è infondato.
Il rinvio operato dalla Commissione Tributaria Regionale ad una pronuncia di questa corte riguarda ovviamente la motivazione in diritto di detta sentenza e, quindi, esula dalle ipotesi contemplate dal vizio dedotto concernenti tovilamente solo il rinvio per relationem a motivazione "in fatto" di altra decisione.
1.2 Egualmente infondato il dedotto vizio per violazione di legge.
Al decreto del Presidente dei Consiglio dei Ministri, di cui si tratta, non è attribuibile natura normativa, ma solo quella di atto amministrativo per indicare
```


l'emissione dei decreti del Presidente del Consiglio

```
dei Ministri in questione, per espressa disposizione di
legge, una procedura speciale e derogatoria rispetto a
quella statuita dalla legge n.400 del 1988 art.17 non .è
invocabile, nella specie, tale ultima norma (cfr.
Cass.Sez. V n. }27656\mathrm{ del 2008 ; id n. 16055 del 2010).
2. Con il secondo motivo, si deduce ai sensi
dell'art.360 n.3 c.p.c., violazione e falsa
applicazione dell'art. }53\mathrm{ Cost. e dell'art.2729 c.c.
nonché, ai sensi dell'art.360 n.5 c.p.c.,
contraddittoria ed omessa motivazione su punti decisivi
della controversia con riferimento all'applicazione
delle metodologie parametriche di accertamento da parte
dell'Agenzia delle Entrate e di rettifica del reddito
del contribuente in assenza di indagini preliminari da
parte dell'ufficio ovvero di emersione di differenze
sostanziali tra i dati raccolti a seguito di tali
indagini ed i dati dichiarati dal contribuente ed, in
assenza, quindi, di altri elementi che possano generare
presunzioni aventi il carattere della gravità,
precisione e concordanza.
In particolare, i ricorrenti sostengono che lo
scostamento parametrico dei ricavi non può assurgere a
dignità di prova poiché privo dei requisiti di gravità,
precisione e concordanza richiesti ai fini
dell'applicazione dell'art.39 del d.p.r. n.600/73 ed,
```

in particolare, che ai fini dell'applicazione delle metodologie settoriali e parametriche di accertamento è imprescindibile che l'Ufficio svolga preliminarmente quelle indagini a cui è facultato dagli artt. 32 del d.p.r. n. 600/73 e 51 del d.p.r. n.633/72 dalle quali devono emergere differenze sostanziali tra i dati raccolti e quelli contabilizzati e dichiarati dal contribuente. In altri termini, sempre secondo la prospettazione difensiva, i parametri non possono costituire essi stessi elementi sufficienti a motivare l'accertamento ma sono semplici indizi che, unitamente e a completamento di altri elementi acquisiti dall'ufficio, possono tutti insieme generare presunzioni semplici aventi i caratteri della gravità precisione e concordanza.

L'accertamento impugnato, aggiungono i contribuenti, era invece fondato esclusivamente sulle acritiche risultanze di mere elaborazioni statistico-matematiche che prescindevano dalla effettiva capacità contributiva del soggetto accertato e non potevano costituire di per sé sole presunzioni gravi, precise e concordanti in violazione dell'art. 53 .
2.1.Il motivo è infondato.

Questa Corte, con pronuncia a Sezione Unite (n. 26635 del 18/12/2009) ha statuito che "la procedura di


```
degli "standards" al caso concreto, da dimostrarsi
dall'ente impositore, quanto la controprova offerta dal
contribuente che, al riguardo, non è vincolato alle
eccezioni sollevate nella fase del procedimento
amministrativo e dispone della più ampia facoltà,
incluso il ricorso a presunzioni semplici, anche se non
abbia risposto all'invito al contraddittorio in sede
amministrativa, restando inerte. In tal caso, però,
egli assume le conseguenze di questo suo comportamento,
in quanto l'Ufficio può motivare l'accertamento sulla
sola base dell'applicazione degli "standards", dando
conto dell'impossibilità di costituire il
contraddittorio con il contribuente, nonostante il
rituale invito, ed il giudice può valutare, nel quadro
probatorio, la mancata risposta all'invito.
In particolare, poi, le Sezioni Unite hanno puntualizzato che quel che dà sostanza all'accertamento mediante l'applicazione dei parametri è il contraddittorio con il contribuente dal quale possono emergere elementi idonei a commisurare alla concreta realtà economica dell'impresa la "presunzione" indotta dal rilevato scostamento del reddito dichiarato dai parametri.
2.2. Nel caso a mano, la Commissione Tributaria Regionale ha pronunciato facendo corretta applicazione
```

dei principi, sopra illustrati, laddove da un canto ha rilevato che l'accertamento trovava la sua fonte non nella mera applicazione dei parametri e nello scostamento da questi dei redditi dichiarati ma dallo stesso confronto dei dati contabili presentati dal contribuente il quale solo per l'anno in esame (1996) aveva dichiarato compensi incassati in misura (inferiore) totalmente diversa da quella (superiore) dichiarata negli anni precedenti e successivi; dall'altro ha rilevato come il contraddittorio fosse stato regolarmente instaurato e si fosse, peraltro, concluso in senso parzialmente favorevole al contribuente (avendo l'ufficio proposto, sulla base dei documenti apprestati dallo stesso contribuente, una nuova determinazione dei compensi detraendo l'importo delle fatture emesse nel 1997 relative ad attività prestata nel 1996 e riducendoli del 20\% a fronte della ridotta attivita lavorativa).
3.Con il terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art.112 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., relativamente alla pronuncia fondata dalla Commissione su norma di legge e principi non richiamati dall'Agenzia delle Entrate in atto di appello.

I ricorrenti lamentano che la C.T.R., nel decidere la
controversia abbia fatto riferimento all'art. 39 del d.pr. 600/73 norma che non era stata richiamata dall'Ufficio il quale, nell'atto di appello avrebbe espressamente precisato che "nel caso de quo la rettifica del reddito avviene ai sensi dell'art. 38 c. 3 d.p.r. 600/73".
3.1. Il motivo non merita accoglimento.

Dalla lettura della sentenza appellata (ed in particolare dallo svolgimento del processo) emerge che, con il primo motivo di appello, l'ufficio aveva invocato, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, proprio $l^{\prime}$ art. 39 d.p.r. 600/1973, mentre dalla motivazione non si coglie neppure l'esistenza della denunciata ultrapetizione laddove, peraltro, i ricorrenti non hanno neppure riportato il relativo passo motivazionalef. Ma, soprattutto, va rilevato che, in nessun caso, l'applicazione di diversa norma di legge rispetto a quella invocata a sostegno dell'impugnazione (così come genericamente dedotto in motivo) integra la violazione dell'art. 112 c.p.c., afferente alla diversa ipotesi di mancata, ovvero non corrispondente, statuizione in ordine alle domande od eccezione proposte.
4. Con il quarto motivo, i ricorrenti -deducendo omessa motivazione, ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. su un


## P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.
Condanna i ricorrenti alla refusione in favore
dell'Agenzia delle Entrate dei compensi di lite che
liquida in euro 1.700 , oltre spese prenotate a debito.

Cosi deciso in Roma, il 23.10.2012.


11 Funziondaro Giudiziario
Nionse (ldearagona

